

Realizzazione di opere di natura strutturale e di valorizzazione degli spazi espositivi
volte al recupero e alla riqualificazione della funzionalità del complesso, miglioramento dell'accesso
Piano stralcio cultura e turismo 2014/2020, FSC 2014/2020 – Delibera 3/2016
Capo III b – Allestimento aree museali poste al primo piano

STAZIONE APPALTANTE
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Direttore: dott. PAOLO GIULIERINI

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Stefania Saviano
Coordinatore della Struttura Stabile a Supporto dei RUP: ing Aristide Marini

Progetto di fattibilità tecnica ed economica
(art.23 c.5 d.lgs. n.50/2016 e ss.mme ii. - art. 15 d.Mibact n.154/2017)
per il restauro e il riallestimento del mosaico di Alessandro e Dario



PROCEDURA DI GARA PER APPALTO INTEGRATO c.d. "derogante"

(art. 48, co.5, legge 108/2021)

comprendente la *progettazione esecutiva*, la redazione del *piano di sicurezza e coordinamento*, nonché
l'esecuzione dei lavori con acquisizione in fase di offerta del *progetto definitivo*

Ufficio Gare e Contratti

sig. Luigi Di Caprio

sig. Angelo Diomaiuti

Segreteria Amministrativa

dott.ssa Stefania Saviano

dott.ssa Laura Frangiosa

DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO INTEGRATO c.d. "derogante"

(art. 48, co.5, legge 108/2021), afferente l'intervento denominato

"Il restauro e il riallestimento del mosaico di Alessandro e Dario"

comprendente la *progettazione esecutiva*, la redazione del *piano di sicurezza e coordinamento*,

nonché l'esecuzione dei lavori

con acquisizione in fase di offerta del *progetto definitivo*

(art. 23, co. 7, d.lgs. 50/2016 e art. 17 d.MiBACT 154/2017)

CUP : F62C16001060001 - - CIG : 9469190EC6

1/



GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	4
1. PREMESSE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti.....	6
2.3 Comunicazioni	7
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5.1 OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE DEI LAVORI.....	12
5.2 ESECUTORE DELLA PROGETTAZIONE.....	13
6. REQUISITI GENERALI.....	15
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	16
7.1 Requisiti di idoneità degli esecutori di lavori pubblici	17
7.2 Requisiti di idoneità degli esecutori di servizi professionali.....	18
7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria degli esecutori di servizi professionali	20
7.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale degli esecutori di servizi professionali	20
7.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	20
7.6 Indicazioni per i consorzi.....	22
8. AVVALIMENTO	23
9. SUBAPPALTO	23
10. GARANZIE.....	24
10.1 Garanzia provvisoria	24
10.2 garanzia definitiva	26
11. SOPRALLUOGO	27
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	28
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	28
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	30
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	31
15.1 Domanda di partecipazione	31
15.2 Imposta di bollo.....	32
15.3 Documento di gara unico europeo	33
15.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	37
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	44
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	48

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	49
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	49
18.2 Criteri di valutazione dell'offerta economica.....	52
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	52
18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	53
18.5 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	53
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	54
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	55
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	56
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	57
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	57
24. ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	59
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	60
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	60
27. ACCESSO AGLI ATTI	60
28. RINVII	60

GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.

- i. **Codice:** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii;
- ii. **Codice BB.CC.:** decreto legislativo 22 giugno 2004, n. 42 e ss.mm. e ii;
- iii. **Regolamento:** decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. e ii.;
- iv. **Regolamento BB.CC.:** decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154;
- v. **Decreto Semplificazioni:** conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- vi. **Aggiudicatario:** l'operatore economico risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive, previa verifiche di legge, il *Contratto*, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- vii. **Contratto:** *atto* stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, con il quale quest'ultimo si obbliga ad erogare a favore della S.A., a fronte del corrispettivo offerto in gara, le prestazioni oggetto dell'appalto, alle condizioni e nei limiti dei valori massimali e di durata indicati nel *Capitolato d'Appalto* e nel *Contratto*;
- viii. **Mosaico:** mosaico di Alessandro e Dario;
- ix. **Referente:** è il Referente responsabile per conto dell'operatore economico concorrente nei confronti della S.A. e dello staff tecnico di quest'ultima

1. PREMESSE

Il presente avviso ha per oggetto l'intervento denominato *Restauro e riallestimento del mosaico di Alessandro e Dario*, promosso dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione con il Museo Nazionale di Tokyo.

In attuazione degli obiettivi di cui al Piano Strategico 2020-2023 del MANN (<http://www.museoarcheologiconapoli.it/wp-content/uploads/2020/10/PIANOSTRATEGICO-2020-2023.pdf>), l'affidamento avverrà mediante *procedura aperta* e con applicazione del criterio dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 co. 3, lett. b) e 157 del Codice nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

Attesa la peculiarità dell'intervento a farsi, a termini all'art. 48, co. 5, della legge 108/2021, si è optato per l'affidamento di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, co. 5 del Codice (c.d. *appalto integrato "derogante"*), acquisendo il *progetto definitivo* in sede di offerta (cfr. nota MIC_SG_SERV V prot.26582-P del 12.08.2022).

Ai sensi dell'art. 28, co. 1, del Codice, l'appalto verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di lavori, fermo restando che, per quanto disciplinato dallo stesso articolo, l'operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità sia per l'esecuzione dei lavori che per la prestazione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

La spesa è finanziata con risorse a valere sul Piano stralcio cultura e turismo 2014/2020, FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 3/2016, per un importo complessivo pari ad € 710.000,00.

L'operatore economico aggiudicatario nelle fasi di redazione della *progettazione esecutiva*, dovrà recepire tutte le eventuali prescrizioni degli Enti preposti al rilascio degli assenti di competenza (anche attraverso l'istituto della Conferenza di servizi) sul *progetto definitivo* presentato in sede di offerta.

5/____

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Con la presentazione dell'offerta telematica l'O.E. accetta integralmente tutte le clausole e condizioni del Bando e degli altri documenti di gara.

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

- 1) per Sito/Portale/Sistema Telematico/Sistema/Piattaforma si intende la piattaforma di e- procurement, raggiungibile dal sito internet [acquisti in rete pa - https://www.acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it);
- 2) per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della domanda e della correlata documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Luogo di esecuzione: Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Stefania Saviano.

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta caratteretranfrontaliero.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara/RdO Evoluta;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Domanda e dichiarazioni integrative;
- 4) DGUE;
- 5) Modello F24 editabile/Dichiarazione di assolvimento (mod.allegato) ;
- 6) Documentazione tecnica costituente il *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)*;
- 7) Schede sintetiche per la presentazione dell'offerta tecnica; rif. paragrafo 16 del Disciplinare - Contenuto della busta B offerta tecnica.

In caso di contrasto tra le previsioni dei diversi documenti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando di gara/RdO Evoluta;
2. Disciplinare di gara;
3. Schema di contratto;
4. Capitolato speciale di appalto

6/___

In caso di contrasto tra i documenti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti, di cui all'art. 74, co. 4, del Codice, da parte dei concorrenti dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposita funzionalità del Sistema; a tal fine gli operatori economici dovranno consultare la piattaforma Telematica raggiungibile al link <https://www.acquistinretepa.it>

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 co. 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro la scadenza indicata sulla *piattaforma e- procurement*.

Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo diverso.

2.3 COMUNICAZIONI

Eventuali avvisi da parte della Stazione Appaltante inerenti la procedura de qua saranno consultabili nella sezione della piattaforma telematica e-procurement.

Ai sensi dell'art. 76, co. 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 co. 5 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici, di cui all'art. 40, co. 1, del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite del Sistema che provvederà ad inviare all'operatore economico, per ogni comunicazione inviata/ricevuta, una notifica all'indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione al Sistema.

Nota Bene.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica utilizzato da parte dei concorrenti per la registrazione al Sistema o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente comunicate al gestore della piattaforma e-procurement; diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatarario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni, di cui all'art. 1, del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi per il tramite del "Sistema".

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto non sussistono parti e/o porzioni autonomamente funzionali trattandosi di intervento di restauro che trova compimento esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo conclusivo dello stesso (conservazione ed esposizione del mosaico ai visitatori). La scelta di affidare l'esecuzione dei lavori di che trattasi ad un unico operatore economico risulta compiuta dalla S.A. per assicurare la necessaria omogeneità ed organicità dell'intervento.

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo [€]
Opere provvisionali	45454100-5	5.000,00
Sistema di movimentazione		140.000,00
Interventi di restauro		235.000,00
Sistema di monitoraggio		15.000,00
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		32.000,00
Sommano lavori		427.000,00
Progettazione definitiva e CSP	71221000-3	24.500,00
Progettazione esecutiva CSP (fase Ia)		6.500,00
Progettazione esecutiva CSP (fase IIa)		9.200,00
CSE (fase Ib)		7.800,00
CSE (fase IIb)		11.000,00
Sommano prestazioni professionali		59.000,00
Importo totale a base di gara		486.000,00

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

L'importo totale a base di gara, di cui € 486.000,00 soggetti a ribasso ed € 37.000,00 non soggetti a ribasso, è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Ai sensi dell'art. 23, co. 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera e del personale.

L'importo della **progettazione definitiva ed esecutiva** è al netto di oneri previdenziali e assistenziali nonché IVA. La valutazione dei *corrispettivi* (compenso, ossia ex onorario, + spese e oneri accessori) per le prestazioni del servizio (redazione del *progetto definitivo* e redazione del *progetto esecutivo* comprensivi dei *piani di sicurezza*) è stata effettuata assumendo a criterio e base, le tabelle accluse al d.M. di Giustizia 17 giugno 2016, applicando la percentuale forfettaria del 15% delle spese e riducendo il corrispettivo del 20% tenuto conto dell'avanzato grado di definizione del *progetto di fattibilità tecnica ed economica* (di seguito "PFTE") posto a base di gara, al fine di ricondurlo a congruità. Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Categoria d'opera	ID e Grado di complessità	Valore dell'opera [€]
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza	E.22 1,55	427.000,00
Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo [€]
Progettazione definitiva e CSP	71221000-3	24.500,00
Progettazione esecutiva CSP (fase Ia)		6.500,00
Progettazione esecutiva CSP e CSE (fase IIa)		9.200,00
CSE (Fase Ib)		7.800,00

CSE (Fase IIb)		11.000,00
Sommano prestazioni professionali		59.000,00

Tabella n.2 – importo corrispettivi per i servizi professionali

Le indagini diagnostiche eseguite, unitamente agli studi e ai rilievi diretti condotti, hanno consentito la definizione dell'articolazione dell'intervento, che, per l'attuale conformazione e collocazione del mosaico, nonché in considerazione dello stato di conservazione del manufatto, è caratterizzata necessariamente da due distinte fasi, contraddistinte ognuna da progettazione ed esecuzione lavori, come evidenziato nell'elaborato EL_09_CRONOPROGRAMMA e come di seguito meglio specificato:

- da una prima fase (**Fase I**) relativa alla movimentazione dell'opera, finalizzata a rendere accessibile il retro e gli strati di sottofondo della stessa, al momento non ispezionabili, comprendente la redazione della progettazione esecutiva del sistema di movimentazione meccanica del mosaico (**Fase Ia**) e dall'esecuzione dei relativi lavori (**Fase Ib**);
- da una seconda fase (**Fase II**) relativa agli interventi conservativi da porre in essere, per la quale il PFTE, nel caso di specie, non potendo a priori individuare tra più soluzioni quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività (come disposto dall'art. 23, co. 5 del Codice, primo periodo), per le motivazioni meglio specificate nella relazione generale (cfr. EL_01_RELAZIONE GENERALE), ha sviluppato due diverse ipotesi di intervento, l'una alternativa all'altra, la cui praticabilità o quella di altra soluzione individuata dall'Appaltatore, potrà essere verificata solo in sede esecutiva, dopo che quest'ultimo avrà effettuato un'indagine diretta anche sugli strati di sottofondo del mosaico; anche questa fase comprende la progettazione esecutiva degli interventi conservativi (**Fase IIa**) e l'esecuzione dei relativi lavori (**Fase IIb**).

Entrambe le fasi sopra descritte ricadono nell'alveo di un unitario progetto finalizzato alla conservazione dell'opera nella sua integrità materica e figurativa e rientrano nell'ambito dell'appalto di cui è gara, unitamente a tutti gli studi e agli approfondimenti necessari per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

L'**attività di progettazione**, pertanto, è **suddivisa in due fasi**: la *prima fase (Fase Ia)*, immediatamente successiva all'*aggiudicazione* e alla stipula dell'*atto negoziale*, nonché alla sottoscrizione del *verbale di inizio attività*, dovrà prevedere le eventuali ulteriori indagini diagnostiche e/o analisi che l'Appaltatore dovesse ritenere necessarie (a sua esclusiva cura e spese) per la definizione compiuta del sistema di movimentazione meccanica del mosaico, del sistema di monitoraggio e delle lavorazioni necessarie per la rimozione del tavolato ligneo posto sul retro del mosaico e la messa in luce degli strati di sottofondo; la *seconda fase (Fase IIa)* successiva al ribaltamento del mosaico, dovrà prevedere le eventuali necessarie indagini diagnostiche e/o analisi che l'Appaltatore dovesse ritenere necessarie (a sua esclusiva cura e spese) per la definizione compiuta degli interventi conservativi da eseguire sia sul retro del mosaico che sulla superficie musiva, secondo l'una o l'altra ipotesi di intervento previste nel PFTE, ovvero altra soluzione individuata e verificata dall'Appaltatore.

Il PFTE prevede l'esecuzione di una serie di indagini diagnostiche, come definite e descritte nell'elaborato *EL_03_INDAGINI E RICERCHE PRELIMINARI*, che sono a carico della Stazione Appaltante (di seguito "S.A."), come si evince dal relativo elaborato *EL_08_QUADRO ECONOMICO*; **le ulteriori indagini e/o analisi non comprese nel PFTE che l'Appaltatore dovesse ritenere utili e/o necessarie per la definizione del progetto e degli interventi a farsi sono a suo esclusivo carico e spese.**

Per l'elaborazione del progetto definitivo l'operatore economico concorrente può avvalersi della documentazione progettuale posta a base di gara (PFTE) nonché degli studi pregressi e dei rilievi eseguiti in fase di messa in sicurezza della superficie musiva, documentazione disponibile per il tempo previsto per la presentazione dell'offerta al link di seguito indicato:

https://drive.google.com/drive/folders/12g_m7HdV41T7HDkrEfYH5zKfKP6ddgj?usp=sharing

Credenziali di accesso:

ConsultazioneMann@gmail.com

Consultazioni2022@

4. DURATA DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto dell'appalto (servizi+lavori) devono essere eseguite dall'Appaltatore nel termine complessivo di **357 (trecentocinquantesette) giorni n.c.** (ad esclusione della sola *progettazione definitiva*, il cui tempo di esecuzione è incluso nei termini, per la presentazione delle offerte in sede di gara, stabiliti dalla Stazione Appaltante in 60 gg n.c.) decorrenti dalla data del *verbale di avvio della prestazione*, oltre i tempi strettamente necessari alla S.A. per l'approvazione della progettazione esecutiva (Fase Ia e Fase IIa), tempi questi ultimi comunque non superiori a complessivi 60 gg. per ciascun momento autorizzativo, come di seguito descritto:

- **gg. 28 n.c.** per la *progettazione esecutiva* del sistema di movimentazione meccanica, del sistema di monitoraggio e delle lavorazioni necessarie per la rimozione del tavolato ligneo posto sul retro del mosaico e la messa in luce degli strati di sottofondo (**Fase Ia**), decorrenti dalla data del *verbale di avvio della prestazione*;
- **gg. 98 n.c.** per le seguenti operazioni (**Fase Ib**), decorrenti dalla comunicazione di avvenuta approvazione del *progetto* di cui al precedente punto:
 - realizzazione del sistema di movimentazione meccanica del mosaico;
 - puntellatura volta sala LXI (inclusa movimentazione delle opere presenti);
 - posa in opera sistema di movimentazione e collaudo *in situ*;
 - posa in opera del sistema di monitoraggio;
 - prima movimentazione del mosaico;
 - smontaggio tavolato ligneo ed elementi meccanici di fissaggio, rimozione strato di riempimento, pulitura meccanica malte;
 - esecuzione indagini diagnostiche e saggi conoscitivi;
- **gg. 28 n.c.** per la *progettazione esecutiva* degli interventi di restauro (**Fase IIa**), decorrenti dalla data di ultimazione della fase di cui al punto precedente;
- **gg. 203 n.c.** per le seguenti operazioni (**Fase IIb**), decorrenti dalla comunicazione di avvenuta approvazione del *progetto* di cui al precedente punto:

10/___

- esecuzione degli interventi di restauro retro;
- applicazione nuovo supporto;
- seconda movimentazione del mosaico;
- esecuzione degli interventi di restauro sulla superficie musiva;
- allestimento definitivo del mosaico.

L'esecuzione degli interventi conservativi sull'opera, a sua volta, si articola in due momenti distinti: una prima fase, successiva alla prima movimentazione, di **restauro degli strati di sottofondo**, secondo una delle due possibili alternative previste dalla Stazione Appaltante meglio descritte negli elaborati *EL_01_RELAZIONE GENERALE* e *EL_02_RELAZIONE TECNICA* del PFTE o altra soluzione individuata e verificata dall'Appaltatore e condivisa dalla stessa S.A., e una seconda fase successiva alla seconda movimentazione del mosaico di completamento del **restauro della superficie musiva**, per le cui specifiche si rimanda ai precitati elaborati, nonché alla scheda tecnica di restauro (*EL_06_SCHEDA TECNICA DI RESTAURO*).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà disporre di soggetti abilitati alla progettazione in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi mediante una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti anche la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come specificato nel seguito (rif. art 79, co. 7, del d.P.R. 207/2010);
- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui all'articolo 46, co. 1, del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e), co. 1 del citato art. 46, del quale il concorrente intende "avvalersi". In questo caso trova applicazione l'art 89 del Codice e nello specifico il co. 1 secondo periodo in base al quale "per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste". Il progettista ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione;
- c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, co. 1, lett a), b), c), d) ed f) del Codice;
- d) associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di capogruppo mandatario nonché mandante ai soli fini della progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, co. 1, del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46, co. 1, lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub- raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-

raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di restauro).

5.1 OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE DEI LAVORI

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.¹

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, co. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di

¹ Consiglio di Stato sez. V sent.4652 del 06.10.2015.

procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.2 ESECUTORE DELLA PROGETTAZIONE

(partecipante, indicato o associato dall'operatore economico esecutore dei lavori)

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. det. ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economiciretisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, co. 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, tutti i soggetti di cui al punto precedente (Imprese di restauro e Progettisti) dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice; sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui al precitato articolo.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, co. 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e ss.mm. e ii, che recita: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti (7.1÷7.6). I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (*ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, co. 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti*).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura de qua devono, pertanto, obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASSOE"** di cui all'art. 2, co. 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere inserito obbligatoriamente nella busta **"A – Documentazione Amministrativa"**.

Si precisa che la mancata produzione del PASSOE è obbligatoria ma non costituisce causa di esclusione dalla gara.

Si segnala che in caso di omessa presentazione del PASSOE da parte dei concorrenti nei cui confronti dovessero essere effettuate le verifiche dei requisiti generali, verrà richiesta agli stessi la produzione, entro un congruo termine, del documento.

Inoltre, in caso di accertato malfunzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità materiale nell'ottenimento del PASSOE, ferma restando la qualificazione dell'offerente in forma tradizionale, la Stazione Appaltante provvederà ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Qualora poi, per effetto di modifiche normative o delle procedure dell'Autorità, dovesse decadere per la presente gara, anche in fase transitoria, l'obbligatorietà di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass, si fa presente sin da ora che tale procedura potrebbe a discrezione della Stazione Appaltante non essere utilizzata.

Salva la verifica successiva dei requisiti, gli operatori economici concorrenti dichiarano di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui al presente articolo 7, punti 1, 2, 3, 4 ma anche barrando direttamente la sezione «α» del DGUE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del Codice la Stazione Appaltante richiederà i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal co. 2 del precitato articolo e dall'allegato XVII.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente *disciplinare* e di seguito specificata.

Ai sensi dell'art. 46 co. 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

- a) Possesso di **attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A.** regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell'art. 84 del Codice per categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori d'appalto, come di seguito riportato:

Categoria	Declaratoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Prevalente o scorporabile	Subappalto
OS2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	I	SI	€ 265.000,00	62,06%	Prevalente	No
OG2	Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	I	SI	€ 162.000,00	37,94	Scorporabile	Si
Totale importo lavori				€ 427.000,00			

- b) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di operatore economico provvisto dell'attestazione SOA anche per prestazioni di progettazione i requisiti per la progettazione richiesti dal presente *disciplinare* dovranno essere dimostrati attraverso il proprio *staff* di progettazione costituito ai sensi dell'art. 79 co.7 del Regolamento. Qualora lo staff di progettazione non sia in grado di comprovare detti requisiti, il concorrente dovrà indicare in sede di offerta (oppure associarsi in RTP con) uno o più progettisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 46 co. 1 del Codice ed in possesso dei requisiti di seguito specificati.

E' inoltre **necessario** che l'attestazione SOA riporti l'annotazione in calce a comprova della qualificazione per progettazione ed esecuzione per classifiche adeguate ai lavori da progettare e realizzare come da indicazioni espresse nel presente *disciplinare*.

In caso di operatore economico sprovvisto dell'attestazione SOA per prestazioni di progettazione, ovvero di sufficiente attestazione SOA per prestazioni di progettazione, per soddisfare i requisiti dovrà indicare in sede di offerta (oppure associarsi con) uno o più progettisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 46 co. 1 del Codice ed in possesso dei requisiti di seguito specificati, i quali necessariamente rivestono il ruolo di *mandante*.

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ DEGLI ESECUTORI DI SERVIZI PROFESSIONALI

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Requisiti del gruppo di lavoro

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Atteso il grado di complessità dell'intervento, le figure professionali a vario titolo necessarie e coinvolte nella progettazione e nell'esecuzione dello stesso, dovranno essere multidisciplinari; le unità minime stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, in termini di professionalità, sono:

- ✓ **n.1 architetto** in qualità di **Referente del progetto scientifico** (come meglio specificato in seguito), iscritto al rispettivo albo professionale alla sez. "A" da almeno 10 anni, in possesso di comprovata esperienza e competenza nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, ossia relativi a lavori di restauro di beni culturali;
- ✓ **n.1 restauratore** di beni culturali in qualità di **Referente del progetto esecutivo** (come meglio specificato in seguito), con esperienza almeno quinquennale nella gestione di interventi complessi di restauro archeologico e/o architettonico, in possesso di qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, ovvero per lo specifico settore di competenza *1 - Materiali lapidei, musivi e derivati* previsto dall'Allegato B del d.lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., di abilitazione all'esercizio della professione di restauratore, di iscrizione nell'elenco di cui al ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
- ✓ **n. 1 ingegnere**, iscritto al rispettivo albo professionale da almeno 10 anni, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di sistemi meccanici complessi;
- ✓ **n. 1 ingegnere**, iscritto al rispettivo albo professionale da almeno 10 anni, specializzato o in possesso di comprovata esperienza e competenza con esperienza nel settore dei materiali compositi;

- ✓ **n. 1 archeologo** in possesso di comprovata esperienza e competenza di ricerca scientifica nel settore dell'arte ellenistico-romana e del restauro archeologico, documentata da pubblicazioni scientifiche;
- ✓ **n.1 coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione**, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., di comprovata competenza ed esperienza nella gestione della sicurezza ai sensi e per gli effetti del precitato decreto nel settore del restauro di beni culturali.

Si specifica che il presente *disciplinare* individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento dell'incarico e le prestazioni specialistiche, prevedendo che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche come individuate nella precitata elencazione.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale soggetto responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche; viceversa, non è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Si precisa altresì che a cura dell'operatore economico dovranno essere indicati i propri Referenti nei confronti della S.A., come di seguito specificato:

- **Referente 1**, è quello che:
 - assume il ruolo di responsabile della definizione delle attività di ricerca, studio e analisi connesse al progetto;
 - coordina il gruppo di lavoro e le varie prestazioni specialistiche;
 - partecipa personalmente all'esecuzione delle precitate attività;
 - dirige e coordina tutte le attività operative necessarie alla progettazione ed è responsabile dei risultati;
- **Referente 2**, è quello che:
 - assume il ruolo di responsabile della definizione del progetto esecutivo e della esecuzione dei lavori;
 - partecipa personalmente all'esecuzione dei lavori e ne è il responsabile dei risultati;
 - dirige e coordina tutte le attività operative.

19/___

Dovrà, inoltre, essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, da individuare tra i due precitati referenti.

Inoltre dovrà essere prevista la presenza di un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista.

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali sussistono:

- le cause ostative alla partecipazione previste dall'art. 80 del Codice;
- le cause di esclusione di cui all'art. 24 co. 7 del Codice;
- l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del d.M. 263/2016, in caso di società di ingegneria o di società di professionisti.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata da ciascun soggetto associato o indicato dal concorrente, compilando il modello **DGUE**.

Il concorrente in possesso di **attestazione SOA anche per la progettazione** dovrà presentare il DGUE e le dichiarazioni

integrative di cui al par. 15 per ogni professionista interno (progettista, restauratore, archeologo, coordinatore della sicurezza, ecc.) indicato ai fini della partecipazione.

I soggetti individuati dal concorrente quali possessori dei precitati requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara de qua, dovranno costantemente assicurare la loro diretta partecipazione alle fasi attuative dello stipulando contratto di appalto.

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale l'operatore economico dovrà presentare apposita dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

Il RUP acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ESECUTORI DI SERVIZI PROFESSIONALI

- a) possesso di idonea **polizza assicurativa** a copertura dei rischi da responsabilità professionale per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DEGLI ESECUTORI DI SERVIZI PROFESSIONALI

- a) **Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale il concorrente dovrà fornire in sede di presentazione dell'offerta un elenco di servizi tecnici di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, relativi a ciascuna delle prestazioni professionali e/o attività di ricerca scientifica di seguito specificate, con indicazione dei relativi importi, date e destinatari, pubblici o privati, e/o istituti pubblici o privati presso i quali è stata svolta l'attività di ricerca:**

- progettazione ed realizzazione/direzione dei lavori di interventi di restauro di beni culturali mobili;
- progettazione e realizzazione/direzione dei lavori di interventi di restauro di pavimenti musivi;
- progettazione e realizzazione/direzione dei lavori di sistemi meccanici complessi;
- attività di ricerca nel settore dei materiali compositi applicati ai beni culturali;
- attività di ricerca nel settore del restauro archeologico e dell'arte ellenistico romana;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori attinenti i beni culturali.

La comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Il RUP acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

N.B.: Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, co. 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati al precedente paragrafo.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, secondo quanto riportato al precedente paragrafo.

Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, come riportati precedente paragrafo, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

21/___

ESECUTORI DI SERVIZI PROFESSIONALI

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del **d.M. 263/2016** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria

tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

7.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI

ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati al precedente paragrafo.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti (*ferma restando la non frazionabilità del requisito*):

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettera b) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

ESECUTORI DI SERVIZI PROFESSIONALI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del **d.M. 263/2016** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 47 co. 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

8. AVVALIMENTO

Trattandosi lavori di restauro su beni culturali **non è consentito** il ricorso all'istituto dell'avvalimento ex articolo 146, co. 3, del Codice e ss. mm. e ii.

9. SUBAPPALTO

L'operatore economico è tenuto ad indicare in sede di gara l'eventuale ricorso al subappalto, che è ammesso nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il soggetto indicato quale subappaltatore non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto, deve essere qualificato nella relativa categoria, nonché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice, modificato dal Decreto Semplificazioni 2021.

I lavori di cui è appalto (categoria prevalente OS2-A), afferendo prevalentemente interventi di restauro su superficie musiva in opus vermiculatum, dovranno essere eseguiti esclusivamente dall'Appaltatore con esclusione della facoltà di ricorrere al subappalto. Tale esclusione trova motivazione nella particolare tipologia delle superfici da restaurare e della contestuale specificità e complessità degli interventi conservativi a farsi, che necessita, del possesso di qualificazione altamente specialistica da parte dell'Appaltatore e dell'esecutore. Invero, potranno essere oggetto di subappalto le lavorazioni di cui alla voce 1 della TAB.2 riportata nell'elaborato EL_07_CALCULO SOMMARIO DELLA SPESA e relative alla realizzazione del sistema di movimentazione meccanica e delle opere provvisorie connesse, nonché alla realizzazione del sistema di monitoraggio, afferenti alla categoria OG2.

Ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

Non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice ai propri consorziati.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per i servizi professionali non è ammesso il subappalto in conformità della disposizione dell'art. 31, c. 8, del Codice, fatta eccezione per indagini diagnostiche geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può affidare in subappalto le lavorazioni solo qualora:

- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- il soggetto indicato quale subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva **il subappalto non potrà essere autorizzato.**

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. GARANZIE

24/___

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata (*nella busta documentazione amministrativa*), da **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto compresi gli oneri non soggetti a ribasso e la progettazione, e precisamente di importo pari ad **€ 9.720,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, co. 7 del Codice, secondo una delle modalità sotto riportate:

- A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente.

La predetta polizza deve contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, **dopo**

l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. A tal proposito si rinvia al Decreto Ministero dello Sviluppo economico n.31 del 19 gennaio 2018;
- 4) avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. **Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate**, lo stesso deve presentare **idonea e puntuale dichiarazione** indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate *(lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di istanza)*.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "**garanzia definitiva**" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 103co. 2 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del Codice.

Con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co.5 e ss. del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzi, del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

27/___

11 SOPRALLUOGO

La S.A. ritiene che sia necessario, ai fini della proposizione delle offerte, che i concorrenti effettuino specifico sopralluogo dei luoghi oggetto dell'intervento, stante l'alta specializzazione dello stesso, sia per prendere conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari nelle quali i lavori dovranno realizzarsi, sia al fine di visionare ed esaminare il manufatto e i luoghi oggetto di intervento, trattandosi di bene di particolare rilevanza, che presenta caratteristiche uniche e peculiari e considerata, peraltro, la volontà da parte della S.A. di realizzare un cantiere visibile al pubblico, al fine di implementare la partecipazione della collettività alla conservazione di un bene unico al mondo e parte integrate del proprio patrimonio culturale.

Il sopralluogo sarà effettuato in presenza del personale tecnico autorizzato della S.A., previo invio di apposita richiesta a mezzo pec sia all'indirizzo man-na@pec.cultura.gov.it e a mezzo peo agli indirizzi amanda.piezzo@cultura.gov.it e laura.frangiosa@cultura.gov.it di richiesta di sopralluogo, secondo il modello predisposto dalla S.A. Il sopralluogo si svolgerà nei giorni comunicati a mezzo pec e/o peo singolarmente agli Operatori che ne abbiano fatto richiesta.

L'attestazione di presa visione verrà rilasciata al termine del sopralluogo al Legale Rappresentante dell'impresa o ad altro

soggetto munito di procura o dalla stessa delegato e dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di gara.

La suindicata richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del venticinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di gara ovvero della RdO evoluta.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **35,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la S.A. accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'acquisizione dei plichi e la procedura di gara saranno gestite mediante utilizzo del Sistema di e-procurement in modalità **Application Server Provider (ASP)** accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> e conforme all'articolo 40 e alle prescrizioni di cui all'articolo 58 d.lgs. n. 50/16 e ss. mm. e ii. e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della domanda, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore economico registrato.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica, redatte in lingua italiana e secondo le indicazioni di seguito riportate dovranno essere caricate sul Sistema entro e non oltre il termine perentorio stabilito dalla RdO stessa.

Trascorsa la data e l'ora indicata il sistema non accetterà l'offerta. Non si terrà conto in alcun modo della documentazione inviata diversamente dalle modalità sopra indicata.

Il recapito tempestivo dell'intera documentazione rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione documenti pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato.

In caso di documentazione inviata successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il giorno e l'ora sopra indicati, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima fatta pervenire in ordine di tempo.

Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica.

È possibile altresì ritirare integralmente la propria – **esclusivamente entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.**

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara, degli allegati **saranno escluse.**

NOTA BENE: il ritiro di un'offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte sostituite dall'offerta ritirata: tali offerte resteranno invalidate e non apribili dalla stazione appaltante.

29/___

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative relative all'ammissione, l'offerta tecnica ed economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte a **pena di esclusione** con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (*es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta*), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (*ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa*) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (*apposta da altro sottoscrittore*) e non costituisce accettazione del documento.

Il DGUE, le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate alla domanda e all'offerta devono essere presentate nel rispetto della disciplina contenuta nel d.P.R. n.445/2000 e nel d.lgs. 82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente

disciplinare – sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione - determinerà l'esclusione del concorrente. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi.

La sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata.

Nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all'invio dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il

difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

31/___

La busta "A – Documentazione Amministrativa", da presentare con le modalità di cui al punto 13, contiene:

1. *domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative* di ai modelli allegati;
2. ricevuta di pagamento del bollo come da modello allegato;
3. *DGUE* come da modello allegato;
4. *documentazione a corredo*, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come nel seguito meglio specificato.

Si raccomanda l'utilizzo della precitata modulistica che è da intendere cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal *disciplinare di gara*.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è **redatta in bollo** (con le modalità in seguito specificate), secondo il modello allegato, e deve essere compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico

(mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

15.2 IMPOSTA DI BOLLO

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

La domanda di partecipazione deve assolvere l'imposta di bollo nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 642/1972), mediante una delle seguenti modalità:

- a. in modo virtuale, indicando sull'istanza la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
- b. in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, co. 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
- c. acquisto della marca da bollo, scansione della stessa previo annullamento utilizzando l'apposito modello

predisposto dalla Stazione Appaltante, ed inserimento come allegato della domanda telematica di partecipazione nella sezione Documentazione;

d. utilizzo del *modello F24* con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: Museo Archeologico Nazionale di Napoli - CF: 95219200631.);
- del codice tributo (campo 11: **1552**);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo - CIG 9469190EC6");

il concorrente dovrà inserire nella busta "A" - Documentazione copia informatica del modello F24, ovvero procedere alla scansione del documento portante la marca da bollo annullata, alla sottoscrizione digitale e all'inserimento nella sezione Documentazione.

La violazione della presente disposizione non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, attraverso il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

33/___

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss.mm. e ii. - messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara - secondo quanto di seguito indicato, sottoscrivendolo digitalmente:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto "facoltativo" si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla Legge 14 giugno 2019, n.55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-

Nota Bene 1

bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.4.1 n. 1 del presente Disciplinare. (Tale dichiarazione è già predisposta all'interno del modello domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse).

In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

Nota Bene 2

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 commi 1 e 2 del Codice, ciascun operatore deve considerare e dichiarare ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, così come di seguito precisato.

- In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomanditasemplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.
- In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI qualora non si dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 co. 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fusesi nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GURI o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- I reati di cui al co. 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- **Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 80 co.1 del Codice e ss.mm. e ii., il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000.**

In particolare, si precisa che:

A. **Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del Codice la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:**

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in datadal Tribunale, durata, ecc.)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso ecc.) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;);
- eventuali misure di *self cleaning* adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

- B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

L’operatore non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p.

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Nota Bene 3

35/___

Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del Codice modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE.

Nota Bene 4

Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 del Codice e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante precedente ai sensi dell’art.53, co.16 ter del d.lgs.n.165/2001, ecc.) **l’operatore deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo** rilevanti ai fini della disciplina di cui all’articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante. A tal proposito, e nel rinviare alla disciplina adottata dall’ANAC (con particolare riferimento alla Delibera n.1008 dell’11.10.2017 “Linee guida n.6” e Delibera n.1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”), si precisa quanto segue:

- A. un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

- B. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa – debitamente autorizzata - presenta in gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Nota Bene 5

Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 8.11.2017 *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del Codice e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE"* pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

Nota Bene 6

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare - a pena di esclusione - una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrandodirettamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

36/___

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità di cui ai par. 7.1 e 7.2 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.4 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.4 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, digitalmente, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, con sottoscrizione digitale, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente utilizzando i modelli predisposti dalla S.A. dovrà presentare la documentazione di seguito elencata, sottoscritta digitalmente.

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente - utilizzando preferibilmente il modello domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse predisposto dalla Stazione Appaltante - rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, sottoscritte digitalmente, con le quali:

1. (fino all'aggiornamento del DGUE alla Legge 14 giugno 2019, n.55) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di essere iscritto ovvero di non essere iscritto nelle "White list", specificando nel caso la Prefettura di competenza;
3. dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
4. dichiara di osservare all'interno della propria struttura gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta²;
6. nel caso, elenca i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data

² per l'individuazione dei soggetti da dichiarare cfr. Atti dell'Anac tra cui il Comunicato del Presidente Anac dell' 08/11/2017

di pubblicazione del bando di gara;

7. indica i soggetti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva, come di seguito:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- b. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- c. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.M. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle precitate lett. b) e c), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.M. 263/2016;
- c. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle precitate lett. b) e c), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

8. dichiara, il nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 81/2008 relativamente al professionista incaricato del coordinamento per la sicurezza;

9. dichiara di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti o in aggregazione di Imprese o GEIE e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura in

raggruppamento o consorzio;

10. dichiara di avere effettuato uno studio approfondito di tutti gli elaborati progettuali;
11. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega l'attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante afferente la presa visione dell'oggetto della prestazione;
12. dichiara pertanto remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
13. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
14. l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs.n.159/2011;
15. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
16. dichiara, ai sensi della L. n. 190/2012, art. 1 c. 9 lett.c) di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione comunale che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell'amministrazione comunale – saranno coinvolti nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali oppure di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione comunale che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell'amministrazione comunale – saranno coinvolti nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità;
17. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA ;
18. indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
19. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

20. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
21. dichiara l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e di essere consapevole che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il documento attestante il versamento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.
22. dichiara di non avere direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura di gara ai sensi dell'art. 66 c.2 e dell'art. 67 del d.lgs. 50/2016;
23. dichiara di impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, il numero di conto corrente bancario o di Poste Italiane spa sul quale effettuare le transazioni;
24. dichiara di aver acquisito garanzia provvisoria di cui all'art.93 del Codice nelle forme e con le modalità previste dal successivo art.10, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince l'avvenuta prestazione della garanzia stessa. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
25. dichiara di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario ovvero dichiarazione sostitutiva di non applicabilità dell'art.93, co. 8 del Codice. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
26. **(nel caso in cui le cauzioni provvisorie vengano prestate in misura ridotta ai sensi del co. 7 dell'art. 93 del Codice)**, dichiara di possedere i requisiti richiesti per le riduzioni (specificando la tipologia delle certificazioni, allegando copia conforme della suddetta certificazione);
27. **(nel caso di allegazione all'offerta di copie conformi di documenti in formato elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa)** dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta in formato elettronico sono state formate a norma dell' art. 22 co 3 del d.lgs.82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;
28. **(nel caso in cui riutilizzi il Documento di Gara Unico Europeo, compilato e utilizzato in una precedente procedura di gara)**, dichiara di confermare che le informazioni ivi contenute sono valide e pertinenti rispetto alla procedura in corso;
29. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
30. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a (integrational DGUE); (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); (codice di comportamento); (operatori non residenti); (privacy) e, ove pertinente, concordato preventivo.

La rete di cui al punto 5 del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Documentazione e corredo

Oltre alla documentazione indicata al punto 15, **il concorrente allega altresì:**

41/___

1. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità che attesti, ai sensi dell'art. 84 del Codice, la qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
2. *garanzia provvisoria* con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, co. 8 del Codice;
3. **per gli operatori economici che presentano le precitate cauzioni in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, co. 7 del Codice:** la copia conforme della certificazione di cui al medesimo comma che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. documentazione a comprova dei *requisiti* di cui al punto 7 del presente *disciplinare*;
5. dichiarazione sostitutiva di cui al Modello 1;
6. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
7. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e dallo stesso sottoscritto digitalmente; nel caso in cui la busta "A" non dovesse contenere il documento "PASSOE" il concorrente sarà invitato a far generare lo stesso accedendo al sistema AVCPass e conseguentemente a inserirlo nella "Busta A – Documentazione Amministrativa": la mancata trasmissione a seguito dell'invito del RUP comporterà **l'esclusione dalla gara**;
8. dichiarazione sostitutiva di cui al Modello 2;
9. capitolato speciale di appalto e schema di contratto firmato dal legale rappresentante in segno di accettazione;

10. attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dalla S.A.;
11. eventuale procura;
12. eventuale documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione di cui al successivo punto (soggetti associati)
13. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nominadi quest'ultimo con i relativi poteri

[

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

42/___

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.4.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La **BUSTA B “OFFERTA TECNICA”** deve contenere, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, la seguente documentazione:

1) PROGETTO DEFINITIVO

- a) redatto in conformità a quanto previsto dagli art. 23, co. 7 del Codice;
- b) completo in ogni sua parte;
- c) corredato da relazioni, calcoli, capitolati e ogni altro elaborato, a termini dell'art. 17 d.MiBACT 154/2017 e artt. 24÷32 del d.P.R. 207/2010, compresi quelli necessari a chiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni da enti e altri soggetti competenti (Soprintendenza, Genio Civile, Vigili del Fuoco, ecc.), con esclusione della parte amministrativa del Capitolato speciale d'Appalto e dello schema di contratto;
- d) redatto sulla base delle caratteristiche minime stabilite nel *progetto di fattibilità tecnica ed economica* posto a base di gara nonché delle relative specifiche tecniche in esso contenute e delle caratteristiche inderogabili di cui all'elaborato *EL_10_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO*.

44/___

Sono esclusi dalla documentazione che deve essere allegata al “*Progetto definitivo*” il *computo metrico estimativo*, la *analisi dei costi* e le *stime*, che dovranno, invece, essere inseriti nella “*Busta C: Offerta Economica*”.

L'eventuale inserimento del *computo metrico estimativo*, della *analisi dei costi* e delle *stime* nella “*Busta B: Offerta Tecnica*” sarà **causa di esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

Nella “*Busta B: Offerta Tecnica*” dovranno essere, invece, inseriti, sempre **a pena di esclusione** dalla procedura di gara un “*Computo Metrico NON ESTIMATIVO*” e un “*CRONOPRAGRAMMA di dettaglio*”, a termini dell'art. 43 del Regolamento e dell'art. 1, co.1, lett. f) del d. M.I.eT. 49/2018.

Il *progetto definitivo* redatto dal concorrente e acquisito in fase di gara potrà contenere *soluzioni migliorative* rispetto a quanto espresso nel PFTE (a totale cura e spese dello stesso concorrente) in particolare tenendo conto della previsione:

1. di un sistema di movimentazione del mosaico più leggero, smontabile e riutilizzabile anche in altre occasioni/sedi (ad esempio nei locali del Laboratorio id Restauro d'Istituto);
2. dell'allestimento di un cantiere a vista, anche mediante l'ausilio di strumentazioni tecnologiche e digitali, che consentano di massimizzare la partecipazione del pubblico-visitatore generalmente inteso, al restauro del mosaico;

3. della realizzazione di un sistema di gestione e controllo del progetto attraverso la realizzazione di un HBIM del mosaico;
4. del sistema di monitoraggio dell'opera.

L'offerta tecnica dovrà inoltre rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- le soluzioni tecnico-migliorative proposte dal concorrente, non possono comportare:
 - modifiche delle aree da occupare, ad eccezione delle occupazioni temporanee che, tuttavia, saranno soggette alla preventiva approvazione della Stazione Appaltante in fase di esecuzione, e sotto l'esclusiva responsabilità e onerosità dell'Appaltatore;
 - modifiche dei requisiti prestazionali e funzionali delle opere nel loro complesso, come da *progetto* posto a base di gara (PFTE), da normativa di legge e specifiche del Capitolato speciale di appalto;
 - livelli di sicurezza inadeguati;
 - alterazioni nell'integrità strutturale, materica e figurativa del mosaico (non è possibile ricorrere ad alcun tipo di sezionamento dell'opera);
 - violazione delle norme vigenti.
- non sono altresì ammesse offerte tecniche che, in relazione a uno o più di uno degli elementi di valutazione:
 - eccedano i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di varianti;
 - esprimano o rappresentino, al netto delle due possibili alternative dell'intervento di cui al PFTE (EL_01_RELAZIONE GENERALE, EL_02_RELAZIONE TECNICA, EL_06_SCHEDA TECNICA DI RESTAURO), soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca;
 - prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo, né può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante. **L'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta pertanto invariabile rispetto all'offerta tecnica.**

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Gli elaborati progettuali devono essere debitamente sottoscritti dai redattori, nonché dal legale rappresentante del soggetto partecipante alla gara *de qua*.

La mancata proposta di soluzioni migliorative non sarà, di per sé, motivo di esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

2) RELAZIONE DI SINTESI ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO

[prodotta in formato “.pdf/a” non dovrà superare, complessivamente, n. 10 (dieci) facciate formato A4, redatte con carattere Times New Roman (dimensione 12, interlinea 1,5, margini 2), eventualmente corredato da grafici, schemi ed organigrammi tipologici (max n. 10 allegati, ciascuno di max n. 1 (una) facciata formato A4 o A3].

Il concorrente dovrà dimostrare la comprensione dei fattori chiave del contesto e, sulla base dei rilievi e degli approfondimenti conoscitivi effettuati, individuare le eventuali criticità del *progetto* posto a base di gara e le soluzioni proposte, nel *progetto definitivo*, per risolverle.

Saranno oggetto di valutazione i seguenti aspetti del *progetto definitivo*:

- qualità degli elaborati grafici: chiarezza degli elaborati grafici determinata dalla completezza di informazioni presenti (quote, specifiche tecniche, richiami e riferimenti al progetto, scale adeguate ecc.);
- esaustività, livello di approfondimento e di definizione della relazione generale, delle relazioni tecniche e specialistiche, dei calcoli di dimensionamento del sistema di movimentazione .

3) RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE SOLUZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE

[prodotta in formato “.pdf/a” non dovrà superare, complessivamente, n. 10 (dieci) facciate formato A4, redatte con carattere Times New Roman (dimensione 12, interlinea 1,5, margini 2), eventualmente corredato da grafici, schemi ed organigrammi tipologici (max n. 5 allegati, ciascuno di max n. 1 (una) facciata formato A4 o A3]

La relazione descrittiva delle soluzioni migliorative proposte deve essere predisposta in modo da consentire un'agevole attribuzione dei punteggi previsti ai fini della valutazione della offerta tecnica, deve contenere un'adeguata motivazione dell'adattamento proposto rispetto al PFTE e deve comprovare che le soluzioni migliorative garantiscono una realizzazione efficiente ed efficace del progetto e la soddisfazione delle esigenze rappresentate dalla Stazione Appaltante.

In particolare saranno oggetto di valutazione:

- le soluzioni che migliorano le prestazioni del sistema di movimentazione del mosaico in termini di leggerezza, smontabilità e riutilizzabilità;
- le soluzioni che migliorano l'allestimento del cantiere, in termini di massimizzazione della partecipazione del pubblico alle attività di restauro;
- le soluzioni che propongono un sistema informatizzato di gestione e controllo del progetto
- le soluzioni migliorative del sistema di monitoraggio dell'opera.

4) RELAZIONE SU ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA PROPOSTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

[prodotta in formato “.pdf/a” non dovrà superare, complessivamente, n. 5 (cinque) facciate formato A4, redatte con carattere Times New Roman (dimensione 12, interlinea 1,5, margini 2), eventualmente corredato da grafici, schemi ed organigrammi tipologici (max n. 2 allegati, ciascuno di max n. 1 (una) facciata formato A4 o A3]

La relazione dovrà descrivere le procedure e le modalità di gestione della fase progettuale dell'appalto con particolare riferimento agli studi che saranno condotti per la redazione del *progetto esecutivo*, nonché illustrare la concezione organizzativa, la struttura tecnica ed il proprio *Know-how* utilizzati per l'esecuzione dei lavori e le

modalità di gestione dell'interfaccia con la Stazione Appaltante al fine di assicurare un'adeguata condivisione delle soluzioni progettuali proposte.

5) RELAZIONE DESCRITTIVA (resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a termini del d.P.R. 445/2000) **afferente:**

- le pregresse esperienze dell'operatore economico nel settore del restauro dei beni culturali con l'impiego di tecnologie innovative per la soluzione di problemi complessi, intendendosi per problemi complessi quegli interventi che si distinguono per la necessità di soluzioni singolari che vanno oltre le prassi consolidate di intervento, attestata mediante certificato di esecuzione lavori con visto di buon esito dell'ente preposto alla tutela;
- le pregresse esperienze dell'operatore economico in interventi di restauro su mosaici pavimentali romani, che abbiano comportato la rimozione dal sito di origine e la collocazione in altro sito con la realizzazione di nuovi supporti, attestata mediante certificato di esecuzione lavori con visto di buon esito dell'ente preposto alla tutela;
- la partecipazione dell'operatore economico progetti di ricerca e sviluppo attinenti il restauro di beni storico-artistici e/o archeologici.

[Tale relazione dovrà essere prodotta in formato “.pdf/a” non dovrà superare, complessivamente, n. 10 (dieci) facciate formato A4, redatte con carattere Times New Roman (dimensione 12, interlinea 1,5 margini 2), eventualmente corredato da grafici, schemi ed organigrammi tipologici (max n. 10 allegati, ciascuno di max n. 1 (una) facciata formato A4 o A3]

47/___

6) RELAZIONE (resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a termini del d.P.R. 445/2000) **DESCRITTIVA** di non oltre 3 servizi, già svolti e ultimati, da ciascun professionista del gruppo di progettazione multidisciplinare, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Per ciascuno di essi il concorrente deve indicare: committente, importo dei lavori, oggetto dell'intervento, data di esecuzione.

I servizi devono evidenziare il grado di analogia dei lavori con l'intervento oggetto della prestazione con riferimento al restauro su beni storico-artistici e/o archeologici con carattere di singolarità e/o in interventi di movimentazione complessa di beni culturali.

[Tale relazione dovrà essere prodotta in formato “.pdf/a” non dovrà superare, complessivamente, n. 3 (tre) facciate formato A4, redatte con carattere Times New Roman (dimensione 12, interlinea 1,5, margini 2), eventualmente corredato da grafici, schemi ed organigrammi tipologici (max n. 3 allegati, ciascuno di max n. 1 (una) facciata formato A4 o A3]

7) BREVETTI SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE MECCANICA

Il concorrente potrà fornire un elenco dei brevetti posseduti corredato da una breve relazione esplicativa.

[Tale relazione dovrà essere prodotta in formato “.pdf/a” non dovrà superare, complessivamente, n. 4 (quattro) facciate formato A4, redatte con carattere Times New Roman (dimensione 12, interlinea 1,5, margini 2), eventualmente corredato da grafici, schemi ed organigrammi tipologici (max n. 4 allegati, ciascuno di max n. 1 (una) facciata formato A4 o A3]

Nota Bene 6

A garanzia della par condicio, le relazioni che presenteranno un numero di pagine superiore ai limiti sopra indicati, saranno valutate esclusivamente sulla base di quanto offerto nei predetti limiti; pertanto, le maggiori pagine non saranno prese in considerazione.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo il modello reso disponibile mediante la piattaforma telematica, e contenente i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale offerto** rispetto all'importo posto a base di gara (lavori e servizi professionali); verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- b) la **stima degli oneri aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, co. 10 del Codice. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, co. 10 del Codice.
- d) rendere le “**dichiarazioni a corredo dell'offerta economica**”, ossia dichiarare:
 - di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.

Il ribasso offerto di cui al punto a) verrà applicato, con conseguente decurtazione del prezzo contrattuale:

- all'importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 449.000,00 al netto di costi per la sicurezza, oneri previdenziali e assistenziali ed IVA;

La stima dei costi di cui alle lettere b) e c) riguarda unicamente la componente relativa ai lavori in quanto la progettazione costituisce servizio di natura intellettuale per il quale la precitata indicazione non è richiesta.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, con riferimento ai sub-criteri indicati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTI MAX
A	Adeguatezza e Professionalità dell'operatore economico	40
B	Chiarezza ed esaustività del <i>progetto definitivo</i>	18
C	Miglioramento della proposizione progettuale posta a base di gara	30
D	Gestione e assistenza <i>post operam</i>	2
	TOTALE PUNTI	90

49/___

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", ossia i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera "Q" vengono indicati i "Punteggi quantitativi", ossia i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

A ADEGUATEZZA E PROFESSIONALITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO				
N°	Sub - criteri di valutazione	Descrizione	Punti max	
			D	Q
A.1	Grado di analogia della prestazione professionale da svolgere	1. Esperienze maturate dal Concorrente nel settore del restauro dei beni culturali con l'impiego di tecnologie innovative per la soluzione di problemi complessi, ovvero per interventi che si	12	

		distinguono per la necessità di soluzioni singolari che vanno oltre le prassi consolidate di intervento.		
		2. Esperienze maturate dal Concorrente in interventi di restauro su mosaici di pavimentali romani che abbiano comportato la rimozione dal sito di origine con la realizzazione di nuovi supporti.	10	
		3. Partecipazione dell'operatore economico in progetti di ricerca e sviluppo attinenti il restauro di beni storico-artistici e/o archeologici (1 punto per ogni progetto di ricerca max 3 punti)		3
A.2	Brevetti	Possesso di brevetti per sistemi di movimentazione meccanica (0,5 punti per ogni brevetto max 2 punti).		2
A.3	Professionalità della struttura tecnica	Professionalità desunta dall'avvenuta esecuzione di un numero massimo di tre servizi di progettazione ed esecuzione, ritenuti significativi delle proprie capacità professionali con riferimento al restauro su beni storico-artistici e/o archeologici con carattere di singolarità e/o in interventi di movimentazione complessa di beni culturali	10	
A.4	Modalità di esecuzione dell'appalto	Saranno valutati i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - modalità di esecuzione della progettazione esecutiva con particolare riferimento agli studi che saranno condotti per la redazione della stessa; - gruppo di lavoro previsto e di eventuali risorse professionali e/o dei profili professionali/ruoli integrativi rispetto al gruppo di lavoro minimo indicato al punto 7.1; - modalità di coordinamento del gruppo di lavoro, di relazione con la Stazione Appaltante e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi. 	3	
TOTALE PUNTI CRITERIO A			Max 40	
B CHIAREZZA ED ESAUSTIVITÀ DEL PROGETTO DEFINITIVO				
N°	Sub - criteri di valutazione	Descrizione	Punti max	
			D	Q
B.1	Qualità degli elaborati grafici	Chiarezza degli elaborati grafici determinata dalla completezza di informazioni presenti (quote, specifiche tecniche, richiami e riferimenti al progetto, scale adeguate, legende ecc.);	6	
B.2	Esautività della documentazione	Livello di approfondimento e di definizione della relazione generale, delle relazioni tecniche e specialistiche, dei calcoli di dimensionamento del sistema di movimentazione, ecc.	12	
TOTALE PUNTI CRITERIO B			Max 18	
C MIGLIORAMENTO DELLA PROPOSIZIONE PROGETTUALE POSTA A BASE DI GARA				
N°	Sub - criteri di valutazione	Descrizione	Punti max	
			D	Q

50/___

C.1	Miglioramento delle prestazioni del sistema di movimentazione del mosaico	In particolare saranno valutate favorevolmente le proposte migliorative che prevedono soluzioni finalizzate a realizzare un sistema di movimentazione del mosaico più leggero, smontabile e riutilizzabile anche in altre occasioni/sedi della S.A., con conseguente miglioramento della durabilità e fruibilità dell'opera nel suo complesso	15	
C.2	Miglioramento dell'impatto della cantierizzazione	In particolare, fatto salvo quanto previsto dal PFTE posto a base di gara, saranno preferite le proposte migliorative: <ul style="list-style-type: none"> - che riescano a mitigare l'impatto visivo e funzionale del cantiere, consentendo, nel contempo, di massimizzare la partecipazione del pubblico-visitatore generalmente inteso, al restauro del mosaico, anche mediante l'ausilio di supporti audiovisivi (filmati); - che propongano soluzioni per le recinzioni di cantiere, la segnaletica, ecc., tecnicamente e visivamente armonizzate al contesto e tali da ridurre i fattori di interferenza e disturbo con il contesto esterno, anche in termini di contenimento di rumore, polvere, ecc.; - che, dal punto di vista tecnico e funzionale, consentano di mantenere la massima fruibilità delle aree limitrofe al cantiere; - che consentano di ridurre la produzione di rifiuti di cantiere; - che implementino le condizioni di sicurezza relative ai pericoli generati dall'interferenza fra il cantiere e lo svolgimento delle attività esterne all'area di cantiere durante l'intera durata dei lavori. 	10	
C.3	Miglioramento del sistema di gestione e controllo del progetto	Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione relativamente al sub criterio de quo, consentirà di apprezzare le attività di gestione e monitoraggio del cantiere lungo tutto il periodo di realizzazione delle opere, con particolare riguardo all'organizzazione del processo di ingegnerizzazione, tempi e metodi, professionalità e gestione rapida dei flussi informativi, utilizzo di sistemi innovativi di rilievo e restituzione del realizzato. In particolare saranno valutate favorevolmente le proposte migliorative che prevedono la realizzazione di un HBIM del mosaico.	5	
TOTALE PUNTI CRITERIO C			Max 30	
D	GESTIONE E ASSISTENZA POST OPERAM			
N°	Sub - criteri di valutazione	Descrizione	Punti max	
			D	Q
D.1	Monitoraggio dell'opera	Saranno valutate favorevolmente le offerte che prevedano un periodo di assistenza almeno biennale al sistema di monitoraggio del mosaico, con interventi a chiamata e comunque con cadenza non inferiore a tre mesi (0,25 punti per ogni intervento in più rispetto quelli previsti max 2 punti)		2

	TOTALE PUNTI CRITERIO D	Max 2
	TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA	90

Tutte le condizioni dichiarate dal concorrente nella propria offerta tecnica a cui sia stato attribuito punteggio costituiscono vincolo contrattuale in caso di aggiudicazione. Pertanto, la stazione appaltante si riserva di verificarne la veridicità prima della stipula e anche in corso di esecuzione del contratto.

Si precisa che le proposte di cui al punto C e D sono immediatamente vincolanti per il concorrente mentre per la stazione appaltante lo saranno solo dopo l'approvazione del progetto definitivo e dovranno essere interamente recepite nel progetto esecutivo, senza alcun onere per la S.A.

Ai sensi dell'art. 95, co. 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 55/90 (punteggio tecnico complessivo). Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla precitata soglia.

A seguito dell'assegnazione dei punteggi **non** si procederà ad alcuna **riparametrazione**.

18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito come di seguito indicato.

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTI MAX
E.1	Ribasso percentuale offerto	10
	TOTALE PUNTI	10

52/___

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario (*cf. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V*), in base ai diversi livelli di valutazione, in dipendenza dei contenuti, dei livelli di dettaglio, della concretezza della proposta, come di seguito indicato:

Coefficiente	Giudizio
0,00	Nullo
0,10	Minimo
0,20	Limitato
0,30	Evolutivo
0,40	Sufficiente
0,50	Significativo

0,60	Discreto
0,70	Buono
0,80	Ottimo
0,90	Eccellente
1,00	Massimo

È possibile l'attribuzione di punteggi intermedi.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi.

A ciascuno degli **elementi quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto nella misura indicata.

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'**offerta economica** è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di **interpolazione lineare** (cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV) attraverso la seguente formula:

$$Vai = Ra/Rmax$$

53/___

dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente (a)

Rmax = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

18.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore (cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI), dato dalla seguente formula:

$$Pi = \sum n [Wi x Vai]$$

dove:

Pi = punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo attraverso la piattaforma telematica presso gli Uffici del Museo Archeologico Nazionale di Napoli sito in p.zza Museo n. 19 - Il Piano - 80135 Napoli.

Vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone da questi delegate, effettuando l'accesso alla piattaforma telematica collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.

Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa sulla "privacy".

N.B. Si rammenta che nelle gare telematiche non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica, atteso che la Piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte e ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma telematica.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla medesima piattaforma telematica.

Questa Amministrazione aggiudicatrice non si avvarrà della possibilità di cui all'art. 133 co. 8 del Codice e, pertanto, si procederà preliminarmente alla verifica dell'idoneità degli offerenti.

54/___

Nel giorno e nell'ora prevista, il *RUP* ovvero il *Seggio di Gara*, sulla base della numerazione disposta in dalla piattaforma telematica in ordine di arrivo e, nei termini e con le modalità di seguito indicate, provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle *offerte*, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne propone l'esclusione, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, co. 2 del Codice.

Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, il *RUP* provvederà ad attivare le procedure di *soccorso istruttorio* di cui al punto 14 del presente *disciplinare di gara*.

Terminate le operazioni di apertura e verifica della documentazione, il *RUP* ovvero il *Seggio di Gara* provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, co. 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La Stazione Appaltante procede a tale verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

La verifica de qua avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19.1 ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI IN FASE DI AMMISSIONE

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte tecniche ed economiche, gli offerenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 13;
- non consente l'individuazione degli offerenti;
- non contiene una delle Buste telematiche, Busta A – Documentazione amministrativa e/o Busta B – Offerta Tecnica e/o Busta C – Offerta economica;
- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della piattaforma telematica o nell'erronea o incidentale accettazione, da parte della stessa piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle buste dell'offerta;

sono altresì esclusi gli offerenti:

- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, co. 7, primo periodo, del Codice;
- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, co. 7, primo periodo, del Codice;

sono parimenti esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte tecniche ed economiche, gli offerenti:

- che, in una o più d'una delle dichiarazioni rese, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di Legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; c) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici.

55/___

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La *Commissione giudicatrice* è nominata, ai sensi dell'art. 216, co. 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del *contratto*,

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, co. 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La *Commissione giudicatrice* è responsabile della valutazione delle *offerte tecniche ed economiche* dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. *Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016*).

21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della *documentazione amministrativa*, il RUP o il Seggio di gara, mediante la piattaforma telematica procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta concernente l'**offerta tecnica** ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente *disciplinare*.

In una o più sedute riservate la *Commissione giudicatrice*, previo apposito accreditamento sul sistema della gara telematica, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente *disciplinare*.

La stessa *Commissione* individuerà gli operatori che eventualmente non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18.1 e ne comunicherà i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice, non procedendo poi all'apertura dell'offerta economica presentata da tali operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la *Commissione giudicatrice* darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la *Commissione giudicatrice* procederà all'apertura della busta contenente l'**offerta economica** e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la *Commissione giudicatrice*, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la *Commissione*, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la *Commissione* provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero al Seggio di gara **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la *Commissione giudicatrice* ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, co. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della *Commissione giudicatrice*, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La *Commissione giudicatrice* formula la graduatoria di merito e chiude le operazioni di gara trasmettendo gli atti e i documenti al RUP per i successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la precitata procedura verrà attivata al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del *contratto*, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, il RUP procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 co. 5 del Codice, al concorrente cui aggiudicare l'*appalto* i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, co. 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, co. 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, co. 5, lett. d).

La Stazione Appaltante, previa verifica della *proposta di aggiudicazione*, ai sensi dell'art. 32, co. 5 e dell'art. 33, co.1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76,

comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della *garanzia provvisoria* nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al suindicato punto 7.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della *garanzia provvisoria*. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il *contratto*, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a) e comunque **la stipula del contratto d'appalto potrà avvenire solo a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo offerto**, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

Conseguentemente, il termine di gg. 60 (sessanta) per la stipula del *contratto*, indicato all'art. 32 co. 8 del Codice è prorogato in funzione del tempo di svolgimento delle precitate operazioni propedeutiche, nonché salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il *contratto* è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante autorizzato a rogare i contratti per conto della Stazione Appaltante; la stipulazione de qua è, **in ogni caso, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia**.

All'atto della stipulazione del *contratto*, l'aggiudicatario presenta la *cauzione definitiva* da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario, prestando la precitata cauzione definitiva garantirà la Stazione Appaltante anche relativamente agli oneri e obblighi connessi all'offerta migliorativa prodotta in sede di gara. Pertanto, allo svincolo della polizza si provvederà solo al termine del periodo di durata della migliorata offerta.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della *polizza di responsabilità civile professionale*.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, co. 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e rispondente al pubblico interesse;
- non procedere a suo insindacabile giudizio, con motivato provvedimento, all'aggiudicazione dell'appalto;
- sospendere in qualsiasi fase la procedura de qua per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- attivare le procedure di cui all'art. 110 del Codice estendendo le stesse anche al caso dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, sempre per assicurare la concreta applicazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

59/___

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta per altri 180 giorni e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In relazione alle riserve di facoltà sopra indicate, ciascun concorrente, con la partecipazione alla gara de qua, si impegna a non richiedere all'Amministrazione comunale risarcimenti, indennizzi o rimborsi di qualsiasi natura o ammontare.

Qualora per qualsiasi causa non potesse essere stipulato il contratto con l'aggiudicatario o questi rinunciasse all'appalto, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione a favore del secondo classificato, purché lo stesso sia stato ritenuto idoneo ed abbia prodotto un'offerta ritenuta conveniente per l'Amministrazione. Nella ipotesi suddetta, se il recesso dell'aggiudicatario non derivi da causa di forza maggiore, ma da sua espressa volontà, a carico dello stesso sarà posto, a

titolo di penale, il maggior onere che l'Amministrazione sosterrà.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente *disciplinare di gara*, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come adeguato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del d.lgs. n. 196/2003.

27 ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e nell' art. 53 del Codice il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicate nella predetta normativa, previo appuntamento.

Il concorrente rilascia liberatoria alla divulgazione, in caso di richiesta di accesso agli atti, anche di quanto presentato in sede di offerta tecnica ed economica.

60/___

28 RINVII

Per quanto non previsto nel presente *disciplinare di gara* si fa espresso riferimento al Bando di gara, al Capitolato d'Appalto, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.